

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO ROMA
RICORSO

Per le dott.sse:

- 1) ATTILIA ANTONELLA
- 2) CHICCA AMANDA,
- 3) CIOLLI EDVIGE,
- 4) CONTE ILEANA,
- 5) GRANESE ADELAIDE,
- 6) MANCINI SIMONA,
- 7) MASCIA ANTONIA,
- 8) PANARIELLO MARCELLA,
- 9) PERCEBALLI MARIA DEL ROSARIO,
- 10) POMPONI MILENA,
- 11) ROSSETTI SILVIA,
- 12) ROSSITTO CLAUDIA,

13) ROSSI FEDERICA,

14) SFERRA BRUNA,

rappresentate e difese, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'Avv. Ilaria Anita Fares, ed elettivamente domiciliate in Roma, presso il suo studio, in via Panama n. 74 (fax 06 8552166; pec ilariaanitafares@ordineavvocatiroma.org)

ricorrenti

CONTRO:

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma (cap. 00153), Viale Trastevere, 76/A;

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma (cap. 00144), Viale G. Ribotta, 41

resistente

e nei confronti:

della sig.ra ANGELA ANNA TANCREDI,

del sig. EMILIO DI FELICE,

controinteressati

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- del decreto n. 395 del 27/03/2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per il personale scolastico recante l'elenco dei candidati ammessi

a sostenere la prova orale del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, bandito con D.D.G. n. 1259 del 2017, pubblicato sulla G.U. n. 90 del 24.11.2017;

- dell'avviso del MIUR prot. 0018824 del 19/04/19 avente in oggetto "*Prova scritta del concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica -D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 - riscontro plurime istanze di accesso presentate dai candidati*";
- per quel che possa occorrere, degli elaborati della prova scritta (con tutti i quesiti e le relative risposte), delle schede di valutazione della prova e dei verbali delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte di tutte le ricorrenti, documenti inviati dal MIUR ad ogni ricorrente (**doc. n. 5 lett. A - P**);
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, anche non conosciuto, relativo alla medesima procedura concorsuale, in quanto lesivo degli interessi delle ricorrenti.

FATTO

Le odierne ricorrenti hanno partecipato al corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, bandito con D.D.G. n. 1259 del 2017, pubblicato sulla G.U. n. 90 del 24.11.2017 (si allega il bando, **doc. 1**).

Il suddetto corso-concorso è stato indetto dal MIUR per reclutare 2.425 dirigenti scolastici, così come previsto dalla Legge 208 del 28.12.2015. La procedura concorsuale, a carattere nazionale e organizzata su base regionale, mira a reclutare dirigenti scolastici da immettere nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali.

La disciplina specifica del suddetto concorso nazionale è contenuta, oltre che nel bando sopra indicato, anche nel decreto del MIUR n. 138 del 2017 (richiamato nelle premesse del bando), pubblicato sulla G.U. n. 220 del 20 settembre, recante il "*Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le*

*forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208” (si allega il D.M. citato, **doc. 2**).*

Dopo aver regolarmente presentato domanda per la partecipazione al suddetto concorso, in data 23 luglio 2018, le odierne ricorrenti hanno partecipato alla prova preselettiva, superandola.

In data 18 ottobre 2018, le odierne ricorrenti hanno partecipato alla prova scritta, presso le varie sedi di Roma, per la Regione Lazio.

La data di svolgimento della prova scritta doveva essere unica per tutto il territorio nazionale, come previsto dall'art. 8 del bando (di cui si dirà in seguito).

Senonché, a distanza di circa due mesi, in data 13 dicembre 2018, hanno partecipato alla prova scritta i candidati che avevano superato la preselezione per la sola Regione Sardegna, poiché l'espletamento della prova scritta previsto per il 18 ottobre 2018, è stato rinviato per l'allerta meteo soltanto per tale Regione.

Inoltre, in data 13 dicembre 2018, e cioè dopo circa due mesi dopo tutti gli altri candidati, hanno partecipato alla prova scritta anche i candidati ammessi con riserva a detta prova, per effetto di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli.

Lo svolgimento della prova scritta non nella medesima data, prevista per tutti i candidati il 18 ottobre 2018, e dunque il difetto di unicità e contestualità della prova scritta è un fatto pacifico che risulta anche dal sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione (http://www.istruzione.it/concorso_ds/prova_scritta.shtml).

Quindi, in data 27 marzo 2019, è stato pubblicato il decreto del MIUR n. 395 del 27/03/2019 - indicato in epigrafe – recante l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso nazionale e tra i nominativi degli ammessi alla prova orale non risultano quelli delle odierne ricorrenti.

Pertanto, dopo aver appreso la esclusione dalla partecipazione alla prova orale, per comprenderne le ragioni, le odierne ricorrenti hanno presentato tutte istanze di accesso agli atti (**doc. 3, lett. a - p**), richiedendo copia di tutta la documentazione

inerente lo svolgimento della propria prova d'esame, ma anche i verbali relativi ai criteri e modalità di correzione della prova scritta, nonché l'ulteriore documentazione indicata nelle istanze di accesso (si vedano le istanze di accesso allegate).

Senonché, il Ministero ha risposto inviando in data 19/04/2019, all'indirizzo e-mail istituzionale (di istruzione.it) di ogni candidato che aveva sostenuto la prova scritta, una comunicazione di carattere generale di risposta alle varie istanze di accesso, avviso prot. 18824 del 19/04/19 (**doc. 4**) avente in oggetto "*Prova scritta del concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica -D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 - riscontro plurime istanze di accesso presentate dai candidati*": con cui il Ministero ha comunicato che su "istanze on line", a partire dall'8/5/2019, i candidati che hanno sostenuto la prova scritta potranno prendere visione del proprio elaborato, della scheda di valutazione e del verbale relativo alla correzione dell'elaborato della loro prova scritta, mentre non potranno avere accesso agli altri documenti richiesti.

Pertanto, con tale risposta, il Ministero ha consentito soltanto un accesso parziale agli atti richiesti dalle odierne ricorrenti.

Infine, in data 8 maggio 2019, le ricorrenti hanno potuto avere accesso soltanto ai documenti a loro inviati dal Ministero, che si allegano (**doc. 5, lett. A - P**).

Avverso tutti gli atti indicati in epigrafe ed in particolare avverso il suddetto decreto recante l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso in argomento, indicato in epigrafe, pubblicato in data 27/03/2019, gravemente lesivo degli interessi delle ricorrenti, queste ultime si vedono costrette a ricorrere per i seguenti motivi di

DIRITTO

- 1) Violazione dell'art. 8, co. 2 e co. 12, del D.D.G. n. 1259 del 2017 (bando): mancato svolgimento della prova scritta in una unica data; eccesso di potere per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta nello svolgimento della prova scritta; sviamento.**

Violazione dei principi costituzionali relativi alla parità di trattamento tra i concorrenti nei concorsi pubblici: violazione degli artt. 3, 51 e 97 co. 1 della Costituzione.

Va innanzitutto evidenziata la palese violazione del bando di concorso e in particolare dell'art. 8, comma 2 e del comma 12, nonché la violazione delle norme, anche di rango costituzionale (artt. 3, 51 e 97 co. 1 Cost.), che assicurano la parità di trattamento nello svolgimento dei concorsi pubblici.

In particolare, l'art. 8 del bando (doc. 1) prevede chiaramente al comma 2: “ *La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagliUSR.*”

Mentre, la prova scritta non è stata in realtà unica su tutto il territorio nazionale e non si è svolta in un'unica data.

Infatti, con ordinanza del TAR del Lazio del 12 ottobre 2018 – contrariamente alle previsioni del bando - è stata disposta la ripetizione della prova preselettiva per 91 docenti campani, a causa dell'interruzione del funzionamento delle procedure informatiche e della contestuale sospensione della graduatoria degli ammessi alla prova scritta.

Inoltre, in data 17 ottobre 2018 l'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna ha determinato il differimento della prova scritta per i candidati sardi, a seguito di una ordinanza di chiusura delle scuole disposta dal Sindaco di Cagliari, sede unica della prova, a causa di condizioni metereologiche avverse; successivamente, il 9 novembre 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il diario per la prova scritta in Sardegna, fissata il 13 dicembre 2018.

Pertanto, con il rinvio della prova scritta per i candidati della Regione Sardegna è stato violato anche il comma 12 dell'art. 8 del bando che testualmente prevede: “*qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti*”; con

la conseguenza che tale disposizione, se correttamente applicata, avrebbe imposto il rinvio della data della prova scritta su base nazionale, garantendo il rispetto della unicità e contestualità della prova.

Ciò risulta incontroverso dall'esame degli atti e documenti inerenti lo svolgimento della prova scritta pubblicati sul sito istituzionale del MIUR (http://www.istruzione.it/concorso_ds/prova_scritta.shtml).

E' evidente pertanto che le odierne ricorrenti, rispetto ai candidati che hanno sostenuto la prova scritta in data 13 dicembre 2018, sono state palesemente danneggiate per aver avuto a disposizione minor tempo per potersi preparare per la prova scritta, in violazione, oltre tutto, dei noti principi costituzionali di parità di trattamento tra i concorrenti che presiedono lo svolgimento dei concorsi pubblici.

E' costante l'orientamento di questo Ecc.mo TAR e del Consiglio di Stato, espressosi su un precedente corso-concorso indetto dal MIUR per il reclutamento di dirigenti scolastici, **stabilendo i seguenti principi, palesemente disattesi nel caso in esame:** *"Il concorso pubblico, infatti: i) consente "ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza" (artt. 3 e 51); ii) garantisce il rispetto del principio del buon andamento (art. 97, primo comma), in quanto "il reclutamento dei dipendenti in base al merito si riflette, migliorandolo, sul rendimento delle pubbliche amministrazioni e sulle prestazioni da queste rese ai cittadini" (Corte cost. n. 293 del 2009, cit.); iii) assicura il rispetto del principio di imparzialità, in quanto "impedisce che il reclutamento dei pubblici impiegati avvenga in base a criteri di appartenenza politica e garantisce, in tal modo, un certo grado di distinzione fra l'azione del governo, normalmente legata agli interessi di una parte politica, e quella dell'amministrazione, vincolata invece ad agire senza distinzioni di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate nell'ordinamento; sotto tale profilo il concorso rappresenta, pertanto, il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le*

proprie funzioni in condizioni di imparzialità e al servizio esclusivo della Nazione" (Corte cost. n. 293 del 2009, cit. e 15 ottobre 1990, n. 453)". (così CdS n. 3747/2013 espressosi su un caso analogo).

- 2) **Violazione dell'art. 8, co. 9, del D.D.G. n. 1259 del 2017 (bando) e del D.M. n. 138 del 2017, art. 13, comma 1, in relazione ai c.d. "quadri di riferimento della prova scritta"; eccesso di potere per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta; sviamento.**

Violazione degli artt. 3, 51 e 97 co. 1 della Costituzione.

Sotto altro profilo, va considerato che lo svolgimento della prova scritta non nella medesima data e dunque la mancanza della unicità della prova scritta, ha cagionato alle odierne ricorrenti anche un ulteriore pregiudizio in relazione ai c.d. "quadri di riferimento della prova scritta", pubblicati sul sito internet del Ministero in data 17.10.2018 (che si allegano, **doc. 6**).

Ebbene, diversamente da quanto previsto dall'art. 8 co. 9 del bando che prevedeva: *"I quadri di riferimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta"*, detti quadri sono stati conosciuti dalle odierne ricorrenti il giorno prima della prova scritta (il 17 ottobre 2018), così come previsto dal bando di concorso (art. 8 co. 9), mentre dai candidati che hanno svolto la prova scritta nella data del 13 dicembre 2018, i quadri di riferimento sono stati conosciuti ben 57 giorni prima.

Tale circostanza, anch'essa pacifica, ha cagionato un danno per le ricorrenti rispetto ai concorrenti che hanno svolto la prova scritta il 13 dicembre 2018 e conosciuto i quadri di riferimento della prova scritta molto tempo prima.

E' chiara, anche sotto tale profilo, la violazione dei principi costituzionali sopra richiamati.

3) **Violazione dell'art. 8, co. 4 e 5, del bando e del D.M. n. 138 del 2017, art. 10, comma 2, sui cinque quesiti a risposta aperta costituenti la prova scritta (oltre i due quesiti di lingua), **che dovevano vertere sulle materie indicate nel D.M. n. 138/2017 (art. 10, co. 2).****

Disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta; sviamento.

Va evidenziato, inoltre, che come previsto nel bando: *“La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta sulle materie indicate nel bando e due quesiti in lingua straniera “ (art. 8 co. 4 del bando).*

“I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale” (art. 8 co. 5 del bando).

Pertanto, in base all'art. 10, co. 2, del D.M. n. 138/2017 (doc. 2), cui rinvia il co. 5 del bando, i cinque quesiti a risposta aperta dovevano vertere sulle seguenti materie:

- a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto;
- b) modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali;
- c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;
- d) organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica;
- e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico;
- f) valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;
- g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni;
- h) contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;
- i) sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea.

Mentre, nel bando, in nessun caso veniva fatto riferimento alla risoluzione di “un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico”, come invece previsto con esclusivo riferimento alla prova orale (art. 9, comma 1, del bando).

Ebbene, **in contrasto con le previsioni del bando e con la disciplina del concorso (D.M. 138/2017)**, tra i cinque quesiti a risposta aperta, concretamente sottoposti ai concorrenti, sono stati inseriti quesiti sulla **risoluzione di un caso**.

In particolare, per quanto riguarda le ricorrenti, come si dirà in seguito, **i quesiti n. 3 e n. 5 sono consistiti nella risoluzione di casi, con un grado di difficoltà della prova maggiore rispetto a quello previsto dal bando e dal regolamento del concorso**.

In proposito, va segnalato che lo "studio di caso" è stato oggetto della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici del 2011, per lo svolgimento del quale erano state previste otto ore, a fronte dei 150 minuti concessi nel concorso in discussione.

A ciò si aggiunga, sotto il profilo della disparità di trattamento, che l'inatteso mutamento delle regole del concorso si pone, altresì, in palese contrasto con i principi di legalità e di trasparenza (tutelati dalla Costituzione e dal Regolamento sui concorsi pubblici, DPR 487/94), cagionando peraltro anche una disparità di trattamento tra i concorrenti: l'eventuale conoscenza in parte dei candidati della diversità dei quesiti, rispetto a quelli previsti secondo la disciplina del bando e del D.M. 138/2017, ha determinato un vantaggio derivante dalle differenze informative. Anche sotto tale profilo le ricorrenti sono state svantaggiate rispetto ai concorrenti che hanno sostenuto la prova scritta il 13 dicembre 2018.

4) **Violazione dell'art. 8, co. 4 e 5, del D.D.G. n. 1259 del 2017 e del D.M. n. 138**

del 2017, art. 10, comma 2, sui due quesiti in lingua straniera costituenti la prova scritta, che dovevano appartenere al livello di difficoltà B2 del CEF indicato nel D.M. n. 138/2017 (art. 10, co. 2).

Va evidenziato inoltre che come previsto nel bando: *“Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera e' articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui all'art. 10, comma 2, lettere d) o i), del decreto ministeriale, sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica e della relativa conoscenza al livello B2 del CEF (art. 8 co. 6 bando).*

Ebbene, per i due quesiti di lingua a risposta chiusa, sembra che non per tutti i concorrenti sia stato garantito lo stesso livello di difficoltà e **che comunque non tutti i quesiti** (si sono riscontrate differenze anche sul grado di difficoltà a seconda della lingua prescelta) **corrispondano al “livello B2 del CEF” secondo le previsioni del bando e del D.M. 138/17.**

In particolare, diversi concorrenti – tra cui le odierne ricorrenti – per i due quesiti di lingua straniera hanno rilevato: a) gradi di difficoltà eterogenei a seconda della lingua straniera prescelta; b) livelli non equipollenti al B2 richiesto, ma assimilabili al livello di maggiore difficoltà C1.

In particolare, **le ricorrenti ATTILIA, CIOLLI, CONTE, MASCIA e PANARIELLO, PERCIBALLI, ROSSI, ROSSETTI, MANCINI e GRANESE** segnalano che **il secondo quesito di inglese loro assegnato non era equivalente al livello B2 del CEF (richiesto dal bando) ma al livello C1 del CEF, di maggiore difficoltà.** Ciò ha inficiato la prova di alcune delle ricorrenti, tra cui ad esempio la prof.ssa Attilia, che avrebbero superato lo scritto, se solo avessero conseguito un punteggio superiore ai due quesiti di lingua (che pesavano a livello complessivo 20 punti su 100 e dunque rivestivano un peso notevole per l'ammissione all'orale).

- 5) **Violazione dell'art. 16 del D.M. n. 138 del 2017: “Condizioni personali ostative agli incarichi nelle commissioni esaminatrici”. Violazione del principio di imparzialità (artt. 3 e 97 co. 1 Cost.) e dell'art. 51 c.p.c.**

Va altresì evidenziato, per quanto attiene al profilo della legittima composizione delle Commissioni esaminatrici, che **non sarebbe stata rispettata la disposizione di cui all'art. 16 del D.M. n. 138 del 2017 “Condizioni personali ostative agli incarichi nelle commissioni esaminatrici” e in particolare il comma 2 lett. c)** che prevede, tra le condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente della Commissione e sottocommissioni del concorso che gli stessi *“non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici”*.

Infatti, va evidenziato che, come appare dall'esame di documentazione facilmente reperibile su internet (**doc. 7**), tra i commissari vi sono componenti che avrebbero dovuto astenersi per avere preso parte ad attività o corsi di preparazione attinenti ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici, in contrasto con il citato art. 16, comma, 2 lett. c).

Inoltre, sembrerebbe non rispettato anche **l'art. 16, comma, 2 lett. b)**: ovvero che i componenti delle Commissioni esaminatrici “non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente.”

Peraltro, risulterebbe che tra i candidati ammessi all'orale vi siano concorrenti che sono dipendenti distaccati presso il MIUR e i vari U.S.R.

Ebbene, qualora emerga che tra i commissari ricorrano tali situazioni di incompatibilità (come risulterebbe dalla documentazione allegata e come denunciato da alcuni candidati **nell'esposto depositato presso il Tribunale Penale di Roma-Procura della Repubblica che si allega, doc. 8**) risulterebbe evidentemente pregiudicato il principio di parità di trattamento nelle procedure concorsuali secondo cui i commissari devono astenersi ogni qual volta sia ipotizzabile anche solo un potenziale conflitto di interessi con uno dei candidati, in ossequio alla normativa generale in materia di concorsi pubblici di cui al

D.P.R. n. 487/1994, agli artt. 51 e 52 c.p.c. ivi richiamati, e al D.P.R. n. 62/2013. Inoltre, come evidenziato dall'ANAC nella delibera n. 209 del 1° marzo 2017, la valutazione della ricorrenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c. e, in particolare, di quella prevista dalla formula di chiusura concernente le "gravi ragioni di convenienza", spetta all'amministrazione, che deve effettuare uno stringente controllo sulle autodichiarazioni rilasciate dai commissari, le quali devono riportare l'indicazione della tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere con i candidati.

Si chiede pertanto vengano acquisite dal Ministero tutte le dichiarazioni previste, ai sensi dell'art. 16 del D.M. 138 del 2017, di incompatibilità o astensione presentate dai commissari di concorso per tutte le Commissioni esaminatrici (si allega l'elenco relativo alla Commissione e 37 Sottocommissioni del concorso, **doc. 9**), onde verificare in particolare il rispetto dell'art. 16 citato, co. 2 lett. c e lett. b.

- 6) Violazione del principio di trasparenza nei procedimenti concorsuali; mancato rispetto del diritto di accesso (art. 22 e ss. L. 241/90) in riferimento alla documentazione richiesta dalle ricorrenti con le istanze di accesso; accesso consentito dal Ministero, soltanto parzialmente e con ritardo, in relazione: alla conoscibilità degli elaborati scritti delle ricorrenti, al punteggio assegnato a queste ultime e alla motivazione dell'esclusione; Violazione dell'articolo 12, co. 1, del D.P.R. n. 487 del 1994. Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità nelle operazioni di correzione della prova scritta; violazione degli artt. 3, 51 e 97 co. 1 Cost.**

Va innanzitutto sottolineato che, come anticipato nelle premesse in fatto, nonostante tutte le ricorrenti abbiano inviato tempestiva istanza di accesso al Ministero, tale istanza è stata accolta soltanto parzialmente, come da nota Miur prot. 18824 del 19/04/19 (**doc. 4**), che si pone tuttavia in contrasto con gli artt. 22 e ss. della L. 241/90 e con l'art. 24 Cost., così disattendendo il principio di trasparenza nei concorsi pubblici, oltre che le norme sul diritto di accesso e sul

diritto alla difesa : invero, si è verificato che le odierne ricorrenti hanno potuto visionare i propri elaborati, i punteggi loro assegnati e la valutazione conseguita alla prova scritta, soltanto con ritardo.

Va inoltre sottolineato che **alcune delle ricorrenti (CHICCA, CIOLLI, MASCIA E ROSSITTO)**, come si dirà in seguito, **non sono tuttora in possesso di tali elementi, non essendo stata rispettata, nei loro confronti, neanche la suddetta nota Miur prot. 18824 del 19/04/19** (che consentiva un limitato diritto di accesso), **anch'essa oggetto di impugnativa con il presente ricorso.**

Ebbene, va sottolineato che la non accessibilità delle prove scritte, oltre che lesiva del principio di trasparenza, risulta “insolita” dal momento che gli elaborati sono stati prodotti su un p.c. e quindi sono in formato digitale e caricabili sulla piattaforma di “istanze online”, come già accaduto per la prova preselettiva del medesimo concorso (caricamento effettuato nell'arco della stessa settimana della effettuazione della prova, nonostante il numero dei concorrenti fosse maggiore).

Ciò posto, dagli atti in possesso delle odierne ricorrenti, risulta che **i criteri e le modalità di valutazione per la correzione delle prove scritte sono stati determinati non nella prima riunione di incontro delle commissioni esaminatrici, con conseguente violazione dell'art. 12, co. 1, del D.P.R. n. 487 del 1994.**

Invero, come è noto, l'articolo 12 citato (rubricato "Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali") prevede che "*Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove scritte*".

Sul punto, va ricordato l'orientamento di questo Ecc.mo TAR che ha di recente ribadito (sentenza del TAR Lazio –Sez. III bis n. 999/2019): “3.2. *La predeterminazione di adeguati criteri valutativi assurge pertanto ad elemento essenziale nello svolgimento di un concorso pubblico. La mancata predeterminazione dei criteri nel corso della prima riunione della Commissione, di per sé sola, rende illegittimo il procedimento di concorso per violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 (cfr., Consiglio di Stato, sez. V, 20 aprile 2016, n. 1567: “Nei concorsi a pubblici impieghi, ai sensi dell'art. 12, D.P.R. 9 maggio*

1994, n. 487, rientra nella competenza delle Commissioni esaminatrici stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”. (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 3 ottobre 2018 n. 9714).

Infatti, nel caso in esame, **i criteri e le modalità di correzione della prova scritta sarebbero stati determinati dal MIUR con il verbale n. 3 del 25 gennaio 2019 (doc. 10)** dove si legge a pag. 3: ***“la Commissione e le 37 Sottocommissioni esaminatrici, in seduta plenaria approvano la griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta, allegata al presente verbale che provvedono anche ad inserire in piattaforma, insieme alla scheda di valutazione della prova e ai verbali delle operazioni di correzione”***, allegati a detto verbale (doc. 11).

Pertanto, nella procedura concorsuale in discussione, è stato palesemente disatteso il dettato dell’art. 12 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nonché l’orientamento costante su tale norma, secondo cui i criteri e le modalità di correzione della prova scritta devono essere stabiliti dalla commissione nella sua prima riunione.

Inoltre, le modalità di correzione della prova scritta stabilite con detto verbale n. 3 del 25.01.2019 sono state disattese dalle diverse sottocommissioni che hanno corretto anche gli elaborati delle odierne ricorrenti, come si dirà in seguito.

Ne consegue che con tale modo di procedere, il Ministero comunque non ha assicurato il rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità che devono improntare ogni procedura concorsuale pubblica (secondo i principi dedotti nel primo motivo che qui non si ripetono), con conseguente violazione, sotto altro profilo, degli artt. 3, 51 e 97 co. 1 Cost.

7) Violazione del principio di imparzialità (artt. 3, 51 e 97 co. 1 Cost.) durante le operazioni di correzione della prova scritta. Disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta nella correzione degli elaborati scritti.

Valutazione non omogenea degli elaborati scritti nelle diverse sottocommissioni di esame, violazione dei criteri e delle modalità di correzione (stabiliti in seduta plenaria dalla Commissione e dalle 37

Sottocommissioni con il verbale n. 3 del 25 gennaio 2019), in riferimento alla correzione degli elaborati delle ricorrenti.

Innanzitutto, va rilevato con particolare riferimento alle Commissioni esaminatrici e alla loro composizione che esse (complessivamente una Commissione iniziale e n. 37 Sottocommissioni) sono state oggetto di numerose modifiche, nella composizione, nel corso del tempo e in particolare durante la correzione della prova scritta.

Vi sono stati da parte del Ministero, ben 7 decreti di modifica delle sottocommissioni esaminatrici sino al 28 febbraio 2019 (si veda il sito del Miur http://www.istruzione.it/concorso_ds/news.shtml):

Decreto n. 210 del 28/02/2019;

Decreto n. 143 del 19/02/2019;

Decreto n. 114 del 11/02/2019;

Decreto n. 89 del 04/02/2019;

Decreto Dipartimentale numero 44 del 18 gennaio 2019;

Decreto direttoriale protocollo 1259 del 23 novembre 2017;

D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017.

Le sottocommissioni sono state modificate in tutte le Regioni.

In particolare, per quanto riguarda le ricorrenti, va segnalato quanto segue.

Per la ricorrente **ATTILIA**: **si veda la documentazione doc. 5 – A.**

La prova scritta della ricorrente è stata corretta **dalla sottocommissione n. 34 Toscana.**

Il 4 febbraio 2019 si dimettevano: la prof.ssa Pierangela Diadori, Presidente della sottocommissione n. 34 Toscana.

Successivamente, si dimettevano: il prof. Domenico Tafuri, Presidente supplente, nonché la dott.ssa Monica Cicalini, componente supplente.

Il Presidente della citata sottocommissione è diventato, quando è stata corretta la prova scritta della Attilia, il prof. Vincenzo Vespri.

La prova scritta (codice elaborato n. 8553) della Attilia è stata corretta il 14

marzo, come risulta dal **verbale 10**.

Dal verbale 10 risulta che le operazioni di correzione sono iniziate alle 10,00 e terminate alle 18,00 e sono stati corretti n. 32 elaborati.

Ebbene, qualora fossero stati impiegati **30 minuti per ogni elaborato scritto – tempo medio stabilito nei criteri e modalità di correzione della prova scritta per tutti i candidati (verbale n. 3 del 25/01/19 citato, doc. 10) – sarebbero state necessarie 16 ore, mentre risulta che sono state impiegate soltanto 8 ore (senza considerare la pausa pranzo): da ciò emerge come la valutazione dell’elaborato della ricorrente sia stata certamente frettolosa e comunque **irrispettosa dei criteri predeterminati dalla Commissione e dalle Sottocommissioni in seduta plenaria per la correzione di tutti gli elaborati scritti.****

Inoltre, risulta che verso la fine delle correzioni, dal 6 marzo in poi, la percentuale dei concorrenti ammessi è calata sensibilmente: la prova della Attilia è stata corretta l’ultimo giorno, in data 14/03/19. Anche tale circostanza - agevolmente accertabile tramite l’acquisizione di tutti i verbali di correzione della citata sottocommissione 34 - dimostra come **il mutamento dei componenti e del Presidente, in particolare, abbia concretamente inciso negativamente sulla valutazione della prova della odierna ricorrente.**

La stessa ricorrente fa presente di **aver superato comunque la sufficienza, con il punteggio di 66,00** (e ciò pur avendo conseguito alla prova di inglese il punteggio di 10 su 20).

Infine, **va accertato che il secondo quesito di lingua assegnato alla dott.ssa Attilia fosse equivalente al livello B2 del CEF (come richiesto dal bando) e non appartenesse in realtà ad un livello di maggiore difficoltà.**

Per la ricorrente **CHICCA: si veda la documentazione doc. 5 – B.**

Innanzitutto, **va segnalato che non le è stata inviata la scheda di valutazione della prova** (che reca i criteri di valutazione, gli indicatori e i punteggi parziali da cui scaturisce il punteggio complessivo assegnato a tutti i quesiti).

La prova scritta della ricorrente è stata corretta **dalla sottocommissione n. 22.**

Riguardo il mutamento dei commissari, si segnala che: il 5 febbraio 19 è cambiato il Presidente e il segretario; 13 febbraio 2019 è cambiato il Presidente supplente e il segretario; dopo la pubblicazione degli risultati, avvenuta il 27.03.2019, è cambiato nuovamente il Presidente.

Probabilmente, anche in questo caso, il mutamento dei commissari ha inciso negativamente sulla valutazione della prova della ricorrente.

L'elaborato della prof.ssa Chicca (codice n. 5481) è stato corretto in data 19.02.2019, come risulta **dal verbale n. 3** da cui emerge che le operazioni di correzione sono iniziate alle 9,00 e terminate alle 17,00 e sono stati corretti n. 24 elaborati.

Anche in questo caso, qualora fossero stati impiegati 30 minuti per ogni elaborato scritto – tempo medio stabilito nei criteri e modalità di correzione della prova scritta per tutti i candidati (verbale n. 3 del 25/01/19 citato) – ci sarebbero volute 12 ore, mentre risulta che sono state impiegate soltanto 8 ore (senza considerare la pausa pranzo): **da ciò emerge come la valutazione dell'elaborato della ricorrente sia stata frettolosa e comunque irrispettosa dei criteri predeterminati per la correzione di tutti gli elaborati scritti.**

Per la ricorrente **CIOLLI: si veda la documentazione doc. 5 – C.**

Innanzitutto, **va segnalato che non le è stato inviato il verbale di correzione dell'elaborato.**

In particolare, la ricorrente ha riscontrato un problema tecnico di cattivo funzionamento della tastiera (che non spaziava le parole) che ha influito negativamente sullo svolgimento della prova scritta di quest'ultima; questo fatto risulta verbalizzato sia pure minimizzando il problema (v. verbale d'aula allegato).

Ciononostante, la ricorrente fa presente di **aver superato comunque la sufficienza: punteggio di 64,50.**

Per la ricorrente **CONTE: si veda la documentazione doc. 5 – D.**

La prova scritta è stata corretta **dalla sottocommissione n. 32.**

L'elaborato della prof.ssa Conte (codice n. 8045) è stato corretto in data 9.03.2019, come risulta **dal verbale n. 6.**

Valgono anche in questo caso le considerazioni precedenti sul poco tempo dedicato alla correzione dell'elaborato della ricorrente, in spregio dei criteri e delle modalità di correzione di tutti gli elaborati (sempre verbale n. 3 del 25/01/19).

Per la ricorrente **GRANESE: si veda la documentazione doc. 5 – E**

La prova scritta è stata corretta **dalla sottocommissione n. 17 Lazio.**

L'elaborato (codice n. 4282) è stato corretto in data 8.03.2019, come risulta **dal verbale n. 6.**

Valgono anche in questo caso le considerazioni precedenti sul poco tempo dedicato alla correzione dell'elaborato della ricorrente, certamente inferiore ai 30 minuti stabiliti dai criteri fissati nel citato verbale n. 3 del 25/01/19.

Per la ricorrente **MANCINI: si veda la documentazione doc. 5 – F**

La prova scritta è stata corretta **dalla sottocommissione n. 35 VENETO.**

L'elaborato (codice n. 8741) è stato corretto in data 8.03.2019, come risulta **dal verbale n. 6.**

Valgono anche in questo caso le considerazioni precedenti sul poco tempo dedicato alla correzione dell'elaborato della ricorrente; nonché quelle sul mutamento dei commissari durante la correzione della prova scritta, come risulta dal decreto n. 89 allegato, da cui emerge che il Presidente è stato sostituito con un nuovo Presidente e nuovo segretario dopo la riunione plenaria del 25 gennaio 2019.

A ciò si aggiunga che la ricorrente ha subito in particolare **un grave pregiudizio**

derivante dal cattivo funzionamento della tastiera del suo p.c. che le ha cagionato una notevole perdita di tempo.

In particolare, la dott.ssa Mancini sottolinea di aver avuto una postazione informatica con una tastiera difettosa: erano difettosi sia la barra spaziatrice sia altri tasti, il che ha causato un rallentamento nella digitazione delle parole per le continue correzioni da apportare al testo; tale problema tecnico le ha cagionato una perdita di tempo nello svolgimento complessivo della prova scritta, oltre che notevole deconcentrazione.

Di tale problema tecnico, la dott.ssa Mancini ha inviato tempestiva segnalazione al Miur, tramite pec in data 18/10/2018, e cioè subito dopo la conclusione della prova scritta; di ciò c'è un riferimento, seppure edulcorato, nel verbale d'aula; successivamente, la odierna ricorrente ha segnalato nuovamente - tramite una successiva pec del 11/02/2019 in cui ha contestato il verbale d'aula - il problema tecnico che ha inficiato lo svolgimento della sua prova scritta (si veda documentazione allegata).

Ciononostante, la ricorrente ha raggiunto quasi la sufficienza.

Per la ricorrente **MASCIA: si veda la documentazione doc. 5 – G.**

Innanzitutto, **va segnalato che non le è stato inviato il verbale di correzione della prova scritta.**

La ricorrente lamenta, in riferimento al quesito n. 2, l'unico quesito a risposta aperta in cui ha conseguito un punteggio molto basso (4 punti) – visto che negli altri ha invece conseguito un punteggio elevato - che sarebbe stato molto utile la consultazione del CCNL che la sua sottocommissione le ha impedito di utilizzare, differentemente da altre sottocommissioni; tale circostanza le ha cagionato un notevole pregiudizio.

Inoltre, la ricorrente lamenta di aver avuto un problema tecnico al p.c., rimasto bloccato per svariati minuti; ciò le ha fatto perdere tempo per rispondere agli ultimi quesiti (quelli di lingua).

Infine, **va accertato che il secondo quesito di lingua assegnato alla ricorrente**

fosse equivalente al livello B2 del CEF (come richiesto dal bando) e non appartenesse in realtà ad un livello di maggiore difficoltà.

La stessa ricorrente fa presente di **aver superato comunque la sufficienza: punteggio di 62,50.**

Per la ricorrente **PANARIELLO: si veda la documentazione doc. 5 – H**

La prova scritta è stata corretta **dalla sottocommissione n. 19 LAZIO.**

L'elaborato della ricorrente (codice n. 4856) è stato corretto in data 12.03.2019, come risulta **dal verbale n. 14.**

Anche in questo caso la ricorrente lamenta che essendo i lavori di correzione iniziati alle 9,00 e terminati alle ore 18,30 con correzione di n. 19 prove scritte, non è stato impiegato il tempo medio di 30 minuti per ogni prova scritta, stabilito nei criteri e modalità di correzione della prova scritta per tutti i candidati (verbale n. 3 del 25/01/19 citato).

Infine, **va accertato che il secondo quesito di lingua assegnato alla ricorrente fosse equivalente al livello B2 del CEF (come richiesto dal bando) e non appartenesse in realtà ad un livello di maggiore difficoltà.**

La stessa ricorrente fa presente di **aver superato comunque la sufficienza: punteggio di 63,00.**

Per la ricorrente **PERCEBALLI: si veda la documentazione doc. 5 – I**

La prova scritta è stata corretta **dalla sottocommissione n. 17 Lazio.**

L'elaborato della ricorrente (codice n. 4204) è stato corretto in data 8.02.2019, come risulta **dal verbale n. 1.**

Anche in questo caso la ricorrente lamenta che essendo i lavori di correzione iniziati alle 9,00 e terminati alle ore 20,00 con correzione di n. 12 prove scritte, non è stato impiegato il tempo medio di 30 minuti per ogni prova scritta, stabilito nei criteri e modalità di correzione della prova scritta per tutti i candidati (verbale n. 3 del 25/01/19 citato).

La stessa ricorrente fa presente di **aver superato comunque la sufficienza: punteggio di 62,00.**

Per la ricorrente **POMPONI: si veda la documentazione doc. 5 – L.**

La prova scritta della ricorrente è stata corretta **dalla sottocommissione n. 37.**

L'elaborato (codice n. 9372) è stato corretto in data 15.03.2019, come risulta dal **verbale n. 12.**

Anche in questo caso la ricorrente lamenta che essendo i lavori di correzione iniziati alle 8,45 e terminati alle ore 18,15 con correzione di n. 24 prove scritte, non è stato impiegato il tempo medio di 30 minuti per ogni prova scritta, stabilito nei criteri e modalità di correzione della prova scritta per tutti i candidati (verbale n. 3 del 25/01/19 citato), con conseguente valutazione frettolosa effettuata nei suoi confronti.

La stessa ricorrente fa presente di **aver superato comunque la sufficienza: punteggio di 64,00.**

Per la ricorrente **ROSSETTI: si veda la documentazione doc. 5 – M**

La prova scritta della ricorrente è stata corretta **dalla sottocommissione n. 20 Liguria.**

Detta sottocommissione n. 20 Liguria poi si è riunita nel Lazio.

La sottocommissione viene originariamente (assieme a tutte le altre) nominata con D.D. n. 2080 del 31 dicembre 2018 e si compone di:

Presidente Prof. Francesco Giulio Beltrame Professore di bioingegneria all'Università di Genova (prima fascia) e poi dei membri: dott. Paolo Taddei Dirigente scolastico Componente dott. Giacomo Abrusci Dirigente amministrativo Segretario Caterina Belgrano Segretario.

Dopo varie vicissitudini, la commissione s'insedia realmente a Roma (e non a Genova quindi) a partire dal 15 marzo.

Ci sono dei nuovi componenti: si tratta di due funzionari Miur, Andrea d'Amore e

Paolo Sciascia, e una Dirigente scolastica CPIA di Pomezia, Gianna Renzini.

Visti tutti i cambiamenti subiti nella composizione della sua sottocommissione, questo fatto, già di per sé, non ha assicurato una valutazione omogenea delle prove.

L'elaborato della ricorrente (codice n. 4987) è stato corretto in data 19.03.2019, come risulta **dal verbale n. 7**.

Anche in questo caso la ricorrente lamenta che essendo i lavori di correzione iniziati alle 9,00 e terminati alle ore 21,00 con correzione di n. 37 prove scritte, non è stato impiegato il tempo medio di 30 minuti per ogni prova scritta, stabilito nei criteri e modalità di correzione della prova scritta per tutti i candidati (verbale n. 3 del 25/01/19 citato).

Per la ricorrente **ROSSITTO: si veda la documentazione doc. 5 –N**.

Innanzitutto, va sottolineato che **non le è stato inviato il verbale di correzione della prova scritta**.

La prova scritta è stata corretta **dalla sottocommissione n. 5 Campania** che ha subito anch'essa diversi cambiamenti (ed è stata soppressa agli orali); valgono le considerazioni di cui sopra sulle probabili disomogeneità nelle valutazioni delle prove (che andranno accertate con l'acquisizione dei verbali di correzione delle prove scritte della citata sottocommissione).

Segnala inoltre che mentre scriveva l'unico quesito valutato insufficiente si è spento il computer.

La ricorrente ha comunque superato la sufficienza con il punteggio di 63,75.

Per la ricorrente **ROSSI: si veda la documentazione doc. 5 – O**.

Innanzitutto, va segnalato che **la scheda di valutazione che le stata inviata non è la sua**, così come risulta dal **verbale n. 31 del 18 aprile 2019**, in cui si legge che, per mero errore materiale, all'elaborato 1645 (il suo) è stata erroneamente abbinata la scheda 1643. Da contatti con altri candidati della sua

Sottocommissione n. 6 , è emerso che a tre di loro è stata inviata la medesima griglia codice 1643, quindi non si è trattato di uno scambio.

L'elaborato della ricorrente (codice n. 1645) è stato corretto **dalla sottocommissione n. 6 Campania** in data 11.03.2019, come risulta dal **verbale n. 10**. Anche in questo caso la ricorrente lamenta che essendo i lavori di correzione iniziati alle 9,30 e terminati alle ore 19,30, con 2 ore di pausa pranzo, con correzione di n. 26 prove scritte, non è stato impiegato il tempo medio di 30 minuti per la correzione della sua prova scritta, così disattendendo i criteri e le modalità di correzione della prova scritta stabiliti in seduta plenaria dalla Commissione e dalle 37 Sottocommissioni (verbale n. 3 del 25/01/19 citato).

Per la ricorrente **SFERRA: si veda la documentazione doc. 5 – P.**

La prova scritta della ricorrente è stata corretta dalla **sottocommissione n. 28**. L'elaborato (codice n. 6927) è stato corretto in data 20.02.2019, come risulta dal **verbale n. 2**.

Anche in questo caso la ricorrente lamenta che essendo i lavori di correzione iniziati alle 15,00 e terminati alle ore 20,00, con correzione di n. 14 prove scritte, non è stato impiegato il tempo medio di 30 minuti per ogni prova scritta, stabilito nei criteri e modalità di correzione della prova scritta per tutti i candidati (verbale n. 3 del 25/01/19 citato).

Inoltre, la ricorrente lamenta **che il tempo stabilito (150 minuti) era inadeguato per poter rispondere in modo più che sufficiente ai 7 quesiti così come richiesto per poter superare lo scritto** (oltre alla inadeguatezza del programma informatico di cui si dirà in seguito), **come risulta dal punteggio molto elevato conseguito dalla Sferra nei primi quattro quesiti** (e il punteggio molto basso al quesito n. 5 e a quelli di lingua).

Ciononostante **la ricorrente ha comunque superato la sufficienza con il punteggio di 64,00.**

Va inoltre sottolineato **per tutte le ricorrenti**, che **pressoché tutti i verbali di correzione degli elaborati di queste ultime risultano privi: di data, inizio e termine della correzione, giudizio sintetico ecc.**

A tal proposito, va evidenziato come le ricorrenti, non essendo nella disponibilità dei verbali di correzione delle varie sottocommissioni, e in particolare dei verbali di correzione delle proprie sottocommissioni, non possono fare che delle osservazioni limitate riguardo **la mancanza di omogeneità nella valutazione della prova scritta nell'ambito della sottocommissione che ha corretto il loro elaborato.**

Ad ogni modo, risulta comunque (anche dalla scarsa documentazione in possesso delle ricorrenti), che non sono stati rispettati i criteri - in particolare il tempo medio stabilito per la correzione di ogni elaborato scritto (30 minuti per n. 7 quesiti) – nonché il modello di verbale per la correzione degli elaborati, stabiliti con il verbale n. 3 del 25/01/19 (cfr. doc. 10 e 11 citati).

A ciò si aggiunga che - **contrariamente a quanto previsto dal bando e dal D.M., come evidenziato sopra (motivo n. 3) - i quesiti n. 3 e n. 5 della prova scritta sottoposta a tutte le ricorrenti vertono sulla risoluzione di un “caso riguardante la funzione del dirigente scolastico”** (che doveva invece essere soltanto oggetto della prova orale, secondo l'art. 9 del bando).

Pertanto, va sottolineato **per tutte le ricorrenti che 2 quesiti su 5 esulano dalle materie previste dal bando e risultano di maggiore difficoltà, poiché vertono sulla risoluzione di casi.**

A mero titolo esemplificativo, si segnala per la Attilia che il punteggio più basso è proprio quello conseguito per il quesito n. 3 (che riguarda la risoluzione di un caso) che non le doveva essere assegnato.

E' chiaro che già questo elemento risulta determinante e già di per sé ha inficiato la prova scritta di tutte le ricorrenti che pertanto hanno diritto di ripetere la prova scritta, con assegnazione di tutti e cinque i quesiti a risposta aperta che rientrano nelle materie previste dal bando (si veda motivo n. 3).

Riguardo la **manca**za di omogeneità nelle valutazioni della prova scritta, valga come esempio emblematico il **verbale di correzione e valutazione della sottocommissione n. 30 di Cagliari del 7 marzo 2019** (doc. 12, reperito su internet) da cui emergerebbe che la sottocommissione in questione abbia proceduto alla rilettura di tutti gli elaborati e abbia ritenuto, all'unanimità, di procedere alla rivalutazione dei seguenti scritti “ 7513; 7528; 7577; 7597; 7608 “anche in considerazione del punteggio positivo ottenuto nella prova di lingua”.

Pertanto, emergerebbe una grave disparità di trattamento tra i concorrenti in quanto la Commissione e le 37 sottocommissioni nella valutazione degli elaborati non hanno operato in modo omogeneo.

Inoltre, sempre sotto tale profilo, si sono verificate notevoli diversità nelle percentuali rese idonee dalle varie sottocommissioni a seconda delle Regioni:

Abruzzo 40 % , Basilicata 34 % , Calabria 27,35 % , Campania 29,3% , Emilia R. 46 % , Friuli V. G. 47,5 % , Lazio 39,7 % , Liguria 49 % , Lombardia 48 % , Marche 43% , Molise 61 % , Piemonte 48 % , Puglia 35,5 % , **Sardegna 59 %** , Sicilia 29 % , Toscana 50,6 % , Umbria 56 % , Veneto 45 % .

I dati statistici evidenziano delle disparità non compatibili con la correzione random che avrebbe dovuto fornire oscillazioni al massimo entro il 3 % . La risultante delle operazioni di correzione produce delle oscillazioni che arrivano a superare il 30 % , con la costante delle Regioni del Sud fortemente penalizzato rispetto alle Regioni del Nord.

- 8) Violazione applicazione delle regole concorsuali e della disciplina fissata per lo svolgimento del concorso nazionale: mancata simultaneità della prova; violazione delle “indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta” fornite a riguardo dal MIUR per la prova scritta di cui alla nota n. 0041127 del 18.11.2017 del Direttore Generale per il Personale Scolastico.**

Disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta; sviamento.

Va evidenziato anche che nello svolgimento della prova scritta del concorso in

argomento si è verificata anche la violazione della nota n. 0041127 del 18.11.2017 del Direttore Generale per il Personale Scolastico (doc. 13), recante le indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta secondo cui era previsto che: *"la prova scritta computerizzata, unica su tutto il territorio nazionale, si svolgerà in contemporanea il 18/10/2018 alle ore 10:00, nelle sedi individuate dagli scolastici regionali"*.

Invece, si è verificato che in alcune sedi la prova è iniziata alle 10:30, in altre alle 11:00, in altre ancora alle 11:50.

Sembrerebbe, in particolare, secondo quanto riferito da alcuni partecipanti della Regione Toscana, che in quelle sedi la prova sia iniziata alle ore 11:40, quando ormai le tracce erano già state svelate nelle altre sedi e rese note a livello nazionale sul web: la verifica dei verbali delle singole Commissioni, ad oggi non disponibili, permetterebbe di accertare tale, significativa circostanza (vedi esposto, doc. 8).

Inoltre, è stato segnalato, come risulta anche dall'esposto (oltre che da documentazione agevolmente reperibile su internet), che ci sono stati comportamenti disomogenei in merito alla consultazione dei testi di legge, infatti, il bando, all'articolo 8, co. 13 precisa: " [...] (I candidati) *possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana. Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni è escluso dal corso-concorso*".

In realtà, i comportamenti sul territorio nazionale sono stati differenziati. In alcune regioni, come il Piemonte e il Veneto, gli U.S.R. hanno dato indicazioni precise in merito alla consultazione dei testi di leggi, mentre in altre regioni sono state riscontrate condotte improntate alla libera iniziativa degli addetti alla vigilanza. Dunque, vi è stata una disparità di trattamento tra i concorrenti determinata dalla non univoca interpretazione dell'espressione "testi di leggi", intesa da caso a caso in maniera estensiva o in maniera molto restrittiva.

A riguardo, la ricorrente **MASCIA** lamenta, in riferimento al quesito n. 2, l'unico quesito a risposta aperta in cui ha conseguito un punteggio molto basso (4 punti) – visto che negli altri ha invece conseguito un punteggio elevato - che sarebbe stato molto utile la consultazione del CCNL che la sua sottocommissione le ha impedito di utilizzare, differentemente da altre sottocommissioni; tale circostanza le ha cagionato un notevole pregiudizio.

9) Inadeguatezza del sistema software messo a disposizione dei concorrenti per lo svolgimento della prova scritta.

Va anche considerato che il software utilizzato per la prova scritta (gestito dal Consorzio Interuniversitario Cineca) ed installato dai responsabili tecnici d'aula sulle postazioni informatiche utilizzate per lo svolgimento della prova si è rivelato del tutto inadeguato, cagionando un pregiudizio anche alle odierne ricorrenti.

La procedura prevedeva che all'inizio della prova il candidato dovesse estrarre un modulo contenente il codice personale anonimo che gli era stato consegnato, dopodiché gli è stato fatto firmare modulo anagrafico e consegnata una bustina internografata (oscurata) nella quale conservare entrambi i moduli ricevuti, senza sigillare la busta.

Doveva, poi, essere inserita una parola segreta e, successivamente, si accedeva alla pagina delle istruzioni.

Al termine della prova, il candidato non ha lasciato il proprio posto e alla presenza del responsabile tecnico d'aula, ha inserito nuovamente nell'apposita pagina presentata dall'applicazione il codice personale anonimo e firmato una seconda volta sul modulo cartaceo del codice personale anonimo in corrispondenza della dicitura “Dichiaro di aver inserito il presente codice nell'applicativo a conclusione della prova”.

Il candidato ha inserito quindi il modulo contenente il codice personale anonimo ed il modulo anagrafico all'interno della busta internografata (oscurata) che gli è stata consegnata all'atto della registrazione, sigillata e consegnata al comitato di

vigilanza.

Alla conclusione della prova, il personale tecnico d'aula doveva quindi provvedere a trasferire da ciascuna macchina utilizzata per la prova, il file contenente l'elaborato (di ogni candidato) su un dispositivo di memoria esterna e i file così raccolti dovevano essere trasferiti nella postazione centrale del tecnico e successivamente inviati a un database centrale.

A riguardo va altresì evidenziato che, come lamentato da diversi concorrenti – tra cui le odierne ricorrenti –, **il programma informatico messo a disposizione per lo svolgimento della prova scritta era inadeguato**, visto anche il breve tempo a disposizione per lo svolgimento della prova.

Invero si segnalano le seguenti anomalie del programma informatico.

a) La funzione di salvataggio non era automatica, come avviene in un normale programma di scrittura. Al contrario, bisognava pigiare il tasto CONFERMA E PROCEDI; sistema che permetteva l'accesso in una nuova schermata contenente la domanda successiva e non la possibilità di salvare il lavoro in corso d'opera. Per tornare indietro, occorreva selezionare tra due tasti “SI” o “NO”, che comparivano a seguito di una domanda: “Sei sicuro di voler tornare alla domanda precedente”.

b) Nel corso della prova diversi candidati, accedendo alla pagina del riepilogo per verificare se gli item fossero stati acquisiti, si sono trovati inaspettatamente di fronte a quesiti “vuoti”. Ad altri candidati tale condizione si è verificata in prossimità dello scadere del tempo, trovandosi nella impossibilità di riscrivere i testi. Alcuni hanno fatto verbalizzare l'accaduto, molti altri hanno dovuto accendere animate discussioni con i tecnici d'aula.

c) L'impostazione della pagina era orizzontale e un solo rigo conteneva 250 caratteri mentre normalmente, in un testo scritto il lay-out grafico è costituito da 75/80 caratteri (spazi inclusi) ogni rigo.

Tale impostazione si è rivelata disorientante, in quanto richiedeva un grosso sforzo poiché risultavano periodi troppo lunghi che non favorivano la concentrazione e la focalizzazione, a danno dei candidati con problemi alla vista.

Al termine dei centocinquanta minuti concessi per l'espletamento della prova, il

sistema si doveva interrompere, acquisendo definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento.

Ciononostante, **si è verificato che:**

- le pagine relative ad alcuni quesiti risultassero vuote;
- molti dei candidati, tra cui le ricorrenti, che stavano lavorando sui quesiti, al momento della scadenza del tempo, non hanno compreso se le risposte fino a quel momento fornite fossero state regolarmente acquisite e registrate dal sistema o risultassero come inavase.

Ma quel che è più grave è che:

- **l'effettivo funzionamento del software adoperato dai candidati non è risultato coincidente con quanto indicato nelle istruzioni agli stessi fornite e con il tutorial esplicativo fornito dal MIUR;**
- **il software non ha fornito alcun feedback attraverso il quale comprendere se la prova sostenuta dal candidato fosse stata acquisita dal sistema e quante risposte ai quesiti fossero state acquisite dal sistema;**
- **al termine della prova non è stata rilasciata ai candidati alcuna evidenza relativa all'esatto contenuto della stessa, ad esempio mediante la stampa di un report firmato e inserito in busta chiusa unitamente al codice segreto assegnato a ciascun candidato, utilizzabile quale confronto in occasione della fase procedurale deputata allo scioglimento dell'anonimato.**

E' evidente come tali anomalie del sistema, lamentate anche da tutte le ricorrenti, hanno pregiudicato la prova scritta sostenuta da queste ultime.

A riguardo va ricordato che **codesto TAR si è peraltro già pronunciato in casi analoghi in senso favorevole ai ricorrenti, per tutte sentenza TAR Lazio, Sez. III bis, n. 2513/2017: “la ambiguità ed imprecisione del sistema software fornito ai candidati e la carenza della cennata funzione di salvataggio automatico dei documenti, hanno determinato la perdita della risposta fornita dal ricorrente al quesito n. 2, a cui ha conseguito la mancata attribuzione di punteggio. Il ricorso va dunque accolto con assorbimento delle residue meno trancianti censure ed annullamento della non ammissione del dott. (...) alla prova orale. Certo, non sfugge al Collegio che non ha fornito prova alcuna il ricorrente che la risposta al**

quesito n. 2 da lui elaborata fosse corretta e come tale generatrice di utile punteggio. Ragon per cui l'effetto conformativo conseguente alla presente sentenza consiste nell'obbligo da parte della commissione, in diversa composizione, di far ripetere al (...), entro quindici giorni dalla notifica della presente Sentenza, la risposta all'ultimo quesito, previa assegnazione di un tempo congruo, proporzionato al numero delle altre domande”.

In proposito, va pure ricordata la recentissima **sentenza di questa Ecc.ma Sezione (III bis) del 10/05/2019 n. 5867 in riferimento al medesimo concorso:**

*“Il ricorso deve essere accolto... Osserva, in proposito, il Collegio che nell'ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche, occorre considerare che il sistema informativo deve essere funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova da parte dei concorrenti. Ed invero, come già sostenuto dalla giurisprudenza della Sezione **“le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico,** sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti”* (Tar Lazio III bis n.08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136). In tal senso si è espresso anche il Tar Puglia, secondo cui *“nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata “la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche” e che “pro futuro ed in un'ottica conformativa del potere, l'Amministrazione debba*

*predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, **altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza**, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda” (cfr. Tar Puglia, Bari, n.896/2016).*

Ne deriva che, pur a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/1990 e dall’obbligo di non far cadere a carico del concorrente eventuali disfunzioni del sistema informatico.

*In conclusione, **il ricorso deve essere accolto al fine di consentire un nuovo svolgimento della prova alla ricorrente, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.**”*

Infine, va sottolineato che in particolare **due delle ricorrenti MANCINI e CIOLLI**, come sopra detto, sono state pregiudicate anche dal cattivo funzionamento della tastiera.

10) Verifica del rispetto del principio dell’anonimato; verifica dell’esatta corrispondenza delle prove abbinata a quelle svolte effettivamente da ogni ricorrente.

In conclusione, è appena il caso di accennare in questa sede – con riserva di motivi aggiunti, poiché le ricorrenti non sono in possesso della documentazione richiesta con le istanze di accesso inviate al Ministero– che dovrà essere oggetto di verifica da parte di codesto Ecc.mo Collegio il rispetto del principio dell’anonimato durante lo svolgimento della prova scritta.

Infatti, allo stato, le odierne ricorrenti - per carenza di documentazione a riguardo, pur avendola richiesta con le istanze di accesso - non hanno potuto verificare l’abbinamento codice-candidato, non essendo a conoscenza di come sono avvenute le procedure di scioglimento dell’anonimato e di abbinamento codice-prova-candidato.

Parimenti, **non è stato possibile verificare:**

- l'esistenza di un registro dei verbali delle commissioni esaminatrici;
- come sono stati trattati e conservati i file delle prove scritte;
- come sono stati trasmessi i file contenenti gli elaborati scritti alle varie commissioni;
- inoltre, non è stato mai comunicato ai candidati il nominativo del responsabile del trattamento dei dati del concorso.

Il comportamento tenuto dal Ministero nello svolgimento della prova scritta **si pone in contrasto con il principio di trasparenza** nei concorsi pubblici, sancito per legge, ed impone ogni opportuno accertamento, anche da parte dell'Ecc.mo Collegio adito, volto a verificare l'effettivo rispetto delle disposizioni normative regolamentanti il concorso, nonché l'esatta corrispondenza tra i candidati e le prove dagli stessi sostenute e la eventuale sussistenza di alterazioni di queste ultime, tanto più considerato che alle ricorrenti non è stato rilasciato alcun report finale, il quale, come invece avvenuto nelle Province di Trento e Bolzano, avrebbe permesso di visionare e attestare con certezza la quantità e la qualità dei quesiti svolti.

Riguardo tale ultimo profilo, come sopra detto, va sottolineato che si è verificato **per la ricorrente ROSSI che la scheda di valutazione che le stata inviata non è la sua**, così come indicato dal verbale n. 31 datato 18 aprile (si veda la documentazione della dott.ssa Rossi) in cui si legge che, per mero errore materiale, all'elaborato 1645 (il suo) è stata erroneamente abbinata la scheda 1643.

ISTANZA CAUTELARE

La fondatezza dei suddetti motivi di censura legittima la concessione della invocata tutela cautelare, attraverso la sospensione dell'efficacia dell'elenco degli ammessi all'orale del corso-concorso in argomento, nella parte in cui non sono incluse le ricorrenti, **con ammissione con riserva alla prova orale di tutte le ricorrenti.**

La fondatezza del ricorso appare supportata dai diversi motivi sopra dedotti e, in particolare, dalla assegnazione alle odierne ricorrenti, in sede di prova scritta, di

due quesiti (il n. 2 e il n. 5 consistenti nella risoluzione di “un caso”) che esulavano dalle materie del bando (per la prova scritta) e risultavano di maggiore difficoltà, rispetto a quella prevista dallo stesso bando (si veda motivo n. 3), nonché dalla violazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento (in particolare, motivi n. 1 e 2).

Per quanto riguarda il *periculum*, la sospensione dell’atto impugnato si impone al fine di evitare che dall’attesa della decisione del presente ricorso derivino gravissimi e non ristorabili danni per le ricorrenti, le quali, in mancanza di ammissione con riserva alla prova orale del concorso, vedrebbero definitivamente pregiudicata la possibilità di essere ammesse alle fasi successive del concorso (prova orale e successivo corso di formazione dirigenziale e tirocinio ex art. 12 e ss. del bando) ed essere inserite nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio.

Soltanto la sospensione del decreto del MIUR n. 395 del 27/03/2019 recante l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, nella parte in cui non sono state incluse le ricorrenti, consentirebbe alle stesse di non vedere preclusa la possibilità di essere inserite nella graduatoria generale di merito conclusiva della procedura concorsuale in argomento.

Per questi motivi, le ricorrenti come sopra rappresentate, difese e domiciliate

CHIEDONO

che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, voglia:

in via cautelare:

- sospendere l’efficacia del decreto del MIUR n. 395 del 27/03/2019 recante l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale del corso-concorso nazionale in argomento, nella parte in cui le ricorrenti non sono state ammesse alla prova orale;

nel merito:

- accogliere il ricorso, annullando - per quel che possa occorrere - il decreto del MIUR n. 395 del 27/03/2019 recante l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale e gli atti indicati in epigrafe; ammettere le ricorrenti in via definitiva alla

prova orale e alle successive fasi del corso-concorso (prova orale e successivo corso di formazione dirigenziale e tirocinio ex art. 12 e ss. del bando), con inserimento nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso-concorso; con riserva di motivi aggiunti.

Con vittoria delle spese del presente giudizio da determinarsi ai sensi dei parametri vigenti di cui al D.M. Giustizia n. 37/2018 da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.

Si dichiara, ai fini del contributo unificato, che il presente giudizio è in materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminabile.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si depositano i seguenti atti e documenti in copia:

- il decreto del MIUR n. 395 del 27/03/2019 recante l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso (provvedimento impugnato);
- gli atti e i documenti indicati nell'epigrafe del ricorso (atti impugnati oltre il decreto);
- 1) bando di concorso;
- 2) D.M. 138/2017 (regolamento del concorso);
- 3) n. 14 istanze di accesso inviate al MIUR dalle ricorrenti (lett. a - p).
- 4) nota Miur, avviso prot. 18824 del 19/04/19;
- 5) documentazione relativa alle prove scritte delle ricorrenti (lett. A - P);
- 6) "quadri di riferimento della prova scritta";
- 7) documentazione reperita su internet della partecipazione di alcuni commissari "ad attività o corsi di preparazione attinenti ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici";
- 8) esposto depositato presso il Tribunale Penale di Roma-Procura della Repubblica;
- 9) elenco dei componenti della Commissione e n. 37 Sottocommissioni del concorso;
- 10) verbale della Commissione e n. 37 Sottocommissioni del concorso n. 3 del 25/01/2019;

- 11) allegati al verbale n. 3 del 25/01/2019;
- 12) verbale della sottocommissione n. 30 Cagliari del 7/3/2019;
- 13) nota n. 0041127 del 18.11.2017 del Direttore Generale per il Personale Scolastico.

Si chiede che il Collegio adito ordini al MIUR l'esibizione di tutti gli atti della procedura concorsuale utili, ex art. 63 c.p.a e 210 c.p.c., e in particolare **si chiede l'acquisizione in giudizio della seguente documentazione:**

- 1) **di tutte le dichiarazioni di incompatibilità o astensione, previste ai sensi dell'art. 16 del D.M. 138 del 2017, rilasciate da tutti i commissari (componenti della Commissione delle n. 37 Sottocommissioni del concorso in argomento), onde verificare il rispetto dell'art. 16 citato, in particolare, il co. 2 lett. c e b (motivo n. 5);**
 - 2) **di tutta la documentazione richiesta dalle ricorrenti con le istanze di accesso inviate al MIUR (doc. 3 lett. a- p) e rimaste ad oggi senza risposta:**
 - a) copia di tutti i verbali della Commissione esaminatrice che ha corretto gli elaborati delle ricorrenti, ivi compreso quello con cui sono stati determinati ed approvati i criteri di valutazione delle prove scritte, per ogni ricorrente;
 - b) copia di tutti i verbali relativi alle operazioni di scioglimento dell'anonimato;
 - c) copia del verbale di scioglimento dell'anonimato e dell'abbinamento della prova anonima al nominativo di ogni ricorrente;
 - d) copia del verbale di trasmissione dei risultati della prova scritta al Ministero dell'Istruzione e al CINECA;
 - e) copia della documentazione contenente le informazioni relative al software utilizzato per lo svolgimento della prova scritta presso la singola sede di esame di ogni ricorrente;
 - f) copia della documentazione riguardante tutte le informazioni generali del funzionamento del sistema software previsto per lo svolgimento della prova scritta per tutto il territorio nazionale (comprese le Province di Trento e Bolzano).
- In particolare, le seguenti ricorrenti chiedono l'acquisizione della documentazione relativa alla propria prova d'esame:

- CHICCA chiede di acquisire la scheda di valutazione della sua prova;
 - CIOLLI chiede di acquisire il verbale di correzione e valutazione della sua prova scritta;
 - ROSSI chiede di acquisire la scheda di valutazione della sua prova (in luogo di quella erroneamente abbinata ed inviata dal MIUR);
 - ROSSITTO chiede di acquisire il verbale di correzione e valutazione della sua prova scritta.
- 3) copia dei verbali di tutte le Sottocommissioni che hanno corretto gli elaborati delle ricorrenti (nn. 5, 6, 11, 16, 17, 19, 20, 22, 28, 32, 34, 35, 37) con cui sono stati stabiliti i criteri e le modalità di correzione delle prove scritte;**
- 4) copia di tutti i verbali di tutte le Sottocommissioni che hanno corretto gli elaborati delle ricorrenti (nn. 5, 6, 11, 16, 17, 19, 20, 22, 28, 32, 34, 35, 37) relativi alle operazioni di correzione e valutazione di tutte le prove scritte (quesiti a risposta aperta e quesiti di lingua).**

Si chiede infine che il Collegio adito ordini ex art. 63 c.p.a. e ss. **l'esecuzione di una verifica, ovvero di una consulenza tecnica per valutare:**

l'appartenenza del secondo quesito di inglese assegnato in sede di prova scritta alle ricorrenti ATTILIA, CIOLLI, CONTE, MASCIA, PANARIELLO, PERCIBALLI, ROSSI, ROSSETTI, MANCINI e GRANESE al livello B2 del CEF (secondo le previsioni del bando, art. 8, comma 6).

Con osservanza.

Roma, 23 maggio 2019

avv. Ilaria Anita Fares